COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

REGOLAMENTO PER L'AFFRANCAZIONE DEI LIVELLI

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 29/11/2016 AL 14/12/2016
OPPOSIZIONI .....
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL MESSO

Indice

Art. 1 - Oggetto del Regolamento;

Art. 2- Gestione e controllo del procedimento;

Art. 3- Fase introduttiva del procedimento: la richiesta;

Art. 4- Fase introduttiva del procedimento: la documentazione;

Art. 5- Istruttoria: Accertamento del diritto;

Art. 6- Istruttoria: Calcolo del Capitale di affrancazione e aggiornamento del canone;

Art. 7- Spese;

Art. 8- Livelli non in atti d'Archivio storico;

Art. 9- Rinvio dinamico;

Art. 10-Pubblicità del regolamento;

Art. 11- Entrata in vigore;

Art. 1 -Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'affrancazione dei livelli dei terreni del territorio del Comune di MORRA DE SANCTIS gravati da usi civici ai sensi e per gli effetti dell'art. 971 del Codice Civile "Affrancazione" e seguenti.

Art. 2- Gestione e controllo del procedimento

1. La gestione e il controllo del procedimento di cui trattasi è di competenza del settore contabile, che, in caso di comprovata necessità, può avvalersi di consulenza esterna, a cui spettano in particolare:

- la preparazione degli atti istruttori
- la ricerca storica della documentazione
- la redazione degli atti a rilevanza esterna
- la predisposizione degli atti di legittimazione e affrancazione.

2. Il Responsabile Ufficio ragioneria, in seguito alla richiesta di affrancazione corredata dalla ricevuta di pagamento delle somme dovute, rilascia al richiedente un documento attestante l' affrancazione dei canoni enfiteutici.

3. Successivamente, il responsabile del settore finanziario stipula gli atti pubblici di affrancazione delle enfiteusi con rogito del Segretario Comunale.

Art. 3- Fase introduttiva del procedimento: la richiesta

1. Il procedimento di affrancazione dei terreni o/e delle unità immobiliari prende avvio su istanza della parte interessata indirizzata al Comune.

2. Il Responsabile del procedimento avvia l'istruttoria accertando preliminarmente il diritto del richiedente.

Art. 4- Fase introduttiva del procedimento: la documentazione

1. La richiesta da parte del livellario deve essere redatta in conformità alle previsioni del presente regolamento e corredata da tutti i documenti, non di competenza dell'ufficio, utili per la concessione dell'affrancazione.

2. Qualora i beni oggetto di affrancazione risultassero "pro indiviso", la richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari, oppure da un comproprietario con espressa dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di agire in nome e per conto di tutti i comproprietari e di assumersi personalmente tutti gli oneri relativi all'affrancazione.

Art. 5- Istruttoria: Accertamento del diritto

1. Il Responsabile del procedimento verifica la documentazione presentata, acquisisce le certificazioni comprovanti le dichiarazioni rese e verifica la documentazione probatoria del livello. L'istruttoria deve essere completata entro 60 giorni, salvo giustificati motivi.

2. Nel caso in cui la procedura di cui al comma 1 dia esito non positivo, l'Ufficio chiederà la integrazione documentale ove possibile o chiuderà l'istruttoria con esito negativo, ferma la possibilità di riaprirla in qualsivoglia momento in seguito alla presentazione di ulteriori dati per una nuova ricerca.

3. In ogni caso, il diritto all'affrancazione sussiste se si è in regola con il pagamento dei canoni. Tale condizione viene soddisfatta mediante il pagamento del canone relativo all'annualità corrente ed al pagamento degli ultimi 5 canoni.

Art. 6- Istruttoria: Calcolo del Capitale di affrancazione e aggiornamento del canone.

I criteri per la determinazione dei canoni relativi ai terreni di uso civico legittimati nonché ai terreni demaniali comunali gravati da livello sono quelli indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 62 dell'08.09.2016, che - nell'adeguamento dei canoni enfiteutici riportati nelle ordinanze commissariali di legittimazione del 13.05.1936 e del 07.08.1936 - ha garantito, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 406/1998 e n. 143/1997.
Il Comune potrà modificare i canoni in seguito a sopravvenute modifiche legislative.

Art. 7- Spese

1. Tutte le spese inerenti l'affrancazione del livello sono a carico della parte richiedente.

Le spese si intendono riferite a:
a) prezzo di affrancazione come determinato ai sensi dell'art. 6 e recupero canoni pregressi.
b) corrispettivi/rimborsi spesa richiesti dal Comune per istruttoria della pratica, predisposizione atti/documenti, sopralluoghi, registrazioni, trascrizioni, volture catastali , etc.

2. Gli importi relativi al punto a) del comma 1 del presente articolo devono essere corrisposti al Comune di Morra De Sanctis con le modalità che saranno indicate dall'Ufficio ragioneria. Gli importi relativi al punto b) devono essere corrisposti al Comune di Morra De Sanctis ovvero direttamente ad eventuali consulenti esterni formalmente incaricati dal Comune.

Art. 8- Livelli non in atti d'Archivio storico

1. Per i livelli eventualmente non inclusi negli elenchi dei Registri o non rintracciabili in archivio, ma risultanti dal certificato catastale storico, si potrà procedere ugualmente all'affrancazione dietro espressa richiesta del livellario cui sono ancora intestati catastalmente i beni.

Art. 9- Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi nuova norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica il principio della gerarchia normativa e/o regolamentare.

2. E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento.

Art. 10- Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Morra De Sanctis e tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11- Entrata in vigore

1. Il regolamento una volta approvato dal Consiglio Comunale, sarà pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio. Entrerà in vigore allo scadere di detta pubblicazione.